DECRETO CRESCITA/ Le società di servizi pubblici locali emetteranno project bond

## Affidamenti in house ampliati

Dal 2014 viene meno il limite di 200 mila euro

DI ANDREA MASCOLINI

iù margini per gli affidamenti in house di servizi pubblici, con la soppressione del limite massimo dei 200 mila euro oltre il quale non sarebbe stato più possibile affidare gestioni in house da inizio 2014; ammesso il ricorso ai project bond anche da parte delle società di gestione dei servizi pubblici locali. Credito di imposta e esenzione dal canone di concessione per contratti di partenariato pubblico-privato di infrastrutture già aggiudicati previste in piani o programmi. Sono queste alcune delle novità contenute nel maxi-emendamento al decreto-legge 179/2012 (Crescita 2) presentato ieri in aula al senato e sul quale il governo ha chiesto la fiducia.

La più rilevante modifica riguarda l'eliminazione del limite massimo dell'importo di affidamento (del servizio o dei beni), pari a 200 mila euro annui, entro il quale è a tutt'oggi ammesso, ai sensi del decreto-legge 95/2012 (spending review), procedere ad affidamenti in house a società interamente pubbliche. La norma del decreto 95 stabilisce che da inizio 2014 in house si possano affidare servizi pubblici soltanto nel rispetto della giurisprudenza comunitaria e del limite massimo dei 200 mila euro all'anno riferito ai servizi o ai beni oggetto dell'affidamento.

L'eliminazione del tetto, che in precedenza, circa un anno fa, era stato posto a 900 mila euro, avrà quindi l'effetto, a partire da inizio 2014, di costringere gli enti a rispettare unicamente i principi della giurisprudenza comunitaria, in particolare sulla proprietà pubblica al 100% e sul cosiddetto «controllo analogo»; ma tutto questo era già previsto.

Il maxi-emendamento stabilisce poi uno scadenzario per la cessazione delle gestioni in house in essere, diversificato a seconda che si tratti di società non quotate o quotate in Borsa.

Per le società non quotate si stabilisce in via generale che gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti comunitari devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, una relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo. Per gli affidamenti senza data di scadenza occorrerà invece inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento; in caso di mancato inserimento del termine si prevede la cessazione ex lege entro fine 2013. Per gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1º ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa (e alle loro controllate), la scadenza è quella prevista nel contratto di servizio e per gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza, questa si deve intendere fissata, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, al 31 dicembre 2020.

Il maxi-emendamento si occupa poi di affidare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, oltre alla scelta della forma di gestione, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, alle modalità di affidamento della gestione e al relativo controllo.

Interessanti anche le norme, aggiunte sempre nel maxiemendamento, in materia di Ppp, project bond e credito di imposta. Il comma 3 bis dell'articolo 33 prevede infatti la possibilità di emissione di project bond ex art. 157, comma 4 del Codice dei contratti pubblici anche da parte delle società di gestione di servizi pubblici locali, oltre che – come avviene di regola – da parte delle società di progetto.

Si stabilisce inoltre, per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato (Ppp), l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario, laddove esista una situazione di non sostenibilità del piano economico finanziario. Questa norma viene ritenuta applicabile, previa verifica del piano finanziario, anche alle opere già aggiudicate e potrà essere utilizzata anche in combinazione con il credito di imposta previsto dal decreto-legge 179, ma non potranno superare il 50% del costo dell'investimento.

© Riproduzione riservata—